

## VIDEONEWS LAVORO DEL 27 NOVEMBRE 2015

### Indennità ASPI nuovi chiarimenti INPS

L'INPS, con Messaggio 18 novembre 2015, n. 7037 ha fatto delle precisazioni sull'indennità di disoccupazione ASPI. A Settembre era stato emanato il messaggio n. 6024 del 2015, con il quale comunicava le istruzioni conseguenti all'abrogazione dell'articolo 3, comma 17, legge n. 92 2012. Successivamente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 27 2015, ammetteva un'interpretazione più estensiva ponendo in rilievo la validità degli impegni assunti dalle parti in sede di consultazioni sindacali che avevano previsto **l'inizio delle sospensioni entro il 23 settembre 2015** se le cui istanze fossero però state presentate entro il 12 ottobre 2015, fermo restando, naturalmente, il limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2015. Pertanto, l'Inps, con tale messaggio precisa che: *“Nel limite delle risorse disponibili, l'Istituto procederà ad indennizzare i periodi, autorizzati dagli Enti Bilaterali, di sospensione del 2015 - indicati nelle richieste pervenute entro la data del 12 ottobre 2015, anche se si tratta di periodi successivi al 23 settembre 2015, purché il periodo di sospensione abbia inizio in data antecedente al 24 settembre 2015.*

*Per le **domande presentate dal 29 settembre 2015 al 12 ottobre 2015** (periodo in cui la procedura non permetteva, sulla base delle prime indicazioni Ministeriali, la presentazione di richieste che contenevano periodi di sospensione successivi all'abrogazione della norma, limitando quindi l'indicazione del periodo di fine sospensione ad una data antecedente o coincidente con il 23 settembre 2015) la Direzione centrale dell'Istituto chiederà, tramite PEC, agli Enti Bilaterali interessati che hanno autorizzato la prestazione, di far pervenire, sempre tramite PEC, per ciascun lavoratore inserito nella richiesta, l'indicazione della data di fine sospensione prevista dagli accordi stipulati entro la data del 23 settembre 2015, in modo da consentire all'Istituto di variare la fine del periodo richiesto senza bisogno di ripresentazione dell'istanza”.*

Fonte: Inps

### Pensioni ai superstiti: un riepilogo dell'INPS

L'INPS, con la circolare n. 185 del 18 novembre 2015 fornisce uno **strumento riepilogativo delle disposizioni** vigenti **in materia di pensione ai superstiti**, volto a garantire l'uniformità di erogazione delle prestazioni ai superstiti di pensionati e assicurati delle diverse gestioni dell'Istituto, comprese l'ex IPOST, l'ex INPDAP e l'ex ENPALS. La circolare precisa in primo luogo che **in caso di morte di assicurato o pensionato**, iscritto presso una delle gestioni dell'istituto, **per i familiari superstiti** sorge il diritto a pensione al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

1. che il dante causa sia titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione. In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di **pensione di reversibilità**;
2. che il lavoratore deceduto, non ancora pensionato, abbia maturato uno i seguenti requisiti:

- 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali; 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso. In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione di **pensione indiretta**.
- **Il documento analizza tutti i casi di trasferimento del diritto alla pensione soffermandosi sui requisiti necessari ai superstiti**

Fonte: Inps

### **Indennità' per i lavoratori dei call center**

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato il decreto n. 22763 del 12 novembre 2015, che riguarda l'indennità per i lavoratori del settore dei call center. Tale decreto è pubblicato sul sito: <http://www.lavoro.gov.it>. Con il decreto in questione si riconosce un'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, ai lavoratori delle aziende del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

L'indennità è destinata ai lavoratori, ancora in forza alla data del decreto, nelle aziende con più di 50 unità, nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive in diverse Regioni o Province Autonome e che abbiano attuato entro il 31.12.2013 le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto.

Fonte Ministero del Lavoro

### **Registro elettronico delle imprese di trasporto**

E' stato pubblicato in G.U. n. 270 del 19 novembre 2015 il D.M. 10 novembre 2015, il quale contiene disposizioni in materia di **Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada**. In particolare, il decreto ministeriale precisa che debbono essere resi accessibili al pubblico, tramite il Portale dell'automobilista, a fini di consultazione, **i seguenti dati relativi alle imprese** iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN):

1. denominazione e forma giuridica, sede legale, partita IVA e/o codice fiscale e, per le imprese che effettuano trasporto di merci, anche il numero di iscrizione all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
2. nome, cognome dei gestori dei trasporti;
3. numero di autorizzazione all'esercizio della professione (numero di iscrizione al REN) e status dell'autorizzazione;
4. tipo di autorizzazione (idoneità trasporto nazionale o internazionale), numero dei veicoli oggetto dell'autorizzazione, numero di serie della licenza comunitaria e data di scadenza.

Per il settore del trasporto su strada di merci, sono resi accessibili i dati relativi alle sole imprese iscritte al REN per le quali sia stato completato l'iter di conseguimento dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 e che siano iscritte, con lo status di "definitiva", all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Per il settore del trasporto su strada di persone, sono resi **accessibili i dati relativi a tutte le imprese iscritte al REN**. Sul sito è, per ora, presente un avviso che la procedura per la consultazione è in fase di aggiornamento.

Fonte: Fisco e Tasse

### Lavoro nero in agricoltura: indicazioni per verbali INPS

Nel messaggio INPS 7068 del 20.11.2015 l'Istituto richiama le principali indicazioni operative, alle quali il personale ispettivo deve attenersi nell'ambito dell'attività di contrasto all'instaurazione di rapporti di lavoro fittizi in agricoltura, sia nella fase di gestione dell'accesso ispettivo che nelle successive fasi di redazione del verbale. Il documento di prassi sottolinea che dopo le verifiche del primo accesso, come noto, il personale ispettivo deve obbligatoriamente predisporre e rilasciare, apposito verbale all'azienda o al professionista delegato. Nel medesimo, il personale ispettivo deve formulare ogni richiesta, anche documentale, per l'istruttoria. In particolare, tra gli elementi che devono essere presenti nel verbale di primo accesso ( VPA ) si ricordano:

- l'elencazione dei lavoratori presenti in azienda e delle corrispondenti attività svolte;
- l'acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori presenti in azienda;
- l'indicazione dei nominativi di altri soggetti eventualmente presenti in azienda durante la fase di primo accesso;
- la descrizione delle attività compiute durante l'accesso;
- l'acquisizione di elementi inerenti l'azienda: colture, macchinari presenti, edifici, etc.;
- la richiesta del libro unico del lavoro o altra documentazione aziendale utile per l'accesso;
- la sottoscrizione degli ispettori che partecipano all'accesso in azienda.

Qualora non sia stato possibile accedere in azienda, sarà necessario menzionarne i motivi nel verbale conclusivo. L'ispettore, nel verbale di primo accesso, deve anche dare atto di avere informato il datore di lavoro sia della possibilità di farsi assistere da un professionista abilitato, che di rilasciare dichiarazioni e specificare le attività compiute dal personale ispettivo e eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro, dal professionista che lo assiste o dalla persona presente all'ispezione.

Sul verbale conclusivo dell'accertamento ispettivo invece si specifica che deve contenere il richiamo al verbale di primo accesso e gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti

Fonte INPS

### Garanzia Giovani: nuove comunicazioni obbligatorie dal 9.12.2015

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con Nota 20 novembre 2015, n. 5843, rende noto che i **nuovi standard relativi alle Comunicazioni Obbligatorie** e al funzionamento della piattaforma tecnologica "Garanzia Giovani," entreranno in **vigore il 9 dicembre 2015 alle ore 17.00**. In tale data, dalle ore 15.00 alle ore 16.59 il Nodo di Coordinamento Nazionale interromperà i servizi di cooperazione applicativa, in modo tale da permetterne l'aggiornamento. Contemporaneamente alla trasmissione della presente nota il Ministero sta procedendo all'invio, tramite il sistema di distribuzione "Wetransfer", della relativa documentazione tecnica.

Fonte INPS

### **Autonomi: chiarimenti su cumulo periodi assicurativi**

Il [messaggio INPS n. 7145 del 25 novembre 2015](#), fornisce chiarimenti **sull'istituto di cumulo dei periodi assicurativi previsto per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi** ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613 e dell'istituto di cumulo disciplinato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228. In materia di **pensioni di vecchiaia** si specifica che chi vanta contributi sia da lavoro autonomo che dipendente per il raggiungimento del diritto alla pensione occorre fare riferimento ai criteri di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, anche se il soggetto possiede anche contribuzione nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione obbligatoria. Infatti tale legge, che estendeva l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi, stabilisce che i periodi di contribuzione si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per quanto riguarda invece le **pensioni di inabilità** viene precisato che *"in presenza di contribuzione esclusivamente nel fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, la pensione di inabilità richiesta dal 1° gennaio 2013 deve continuare ad essere liquidata applicando la legge n. 613 del 1966, articoli 20 e 21. Pertanto, la liquidazione della pensione con il cumulo della contribuzione si effettua nella gestione autonoma, in quanto il cumulo della contribuzione è previsto nella gestione autonoma e non nell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Inoltre se il richiedente la pensione di inabilità possiede anche contribuzione presso le altre gestioni indicate nella legge 24 dicembre 2012, n. 228 (gestione separata, forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione obbligatoria), trova applicazione il cumulo ivi previsto."* Resta comunque possibile chiedere, ove ne ricorrano le condizioni, la pensione di inabilità in totalizzazione o con il computo previsto per gli iscritti alla gestione separata o con il cumulo di cui al D.lgs 30 aprile 1997, n. 184.

Fonte INPS